MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015

Art. 7

Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.

Versione in vigore dal 29 marzo 2014, non più in vigore dal 28 maggio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-emergenza-abitativa-per-il-mercato-delle/art-7-detrazioni-fiscali-irpef-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

per-il-conduttore-di-alloggi-sociali/versione/0